


Prot n. 99 del 24/03/2010



Direzione Centrale VIII

Sviluppo Commerciale Artigianale Turistico

Servizio Commercio su Aree Pubbliche



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: ordinanza sindacale n. 622 del 22.07.2002 regolante la disciplina dell'itineranza- modifiche relative all'esercizio del commercio nel periodo di Pasqua

PREMESSO CHE

-è in atto, da tempo, una complessiva rivisitazione del fenomeno dell' itineranza, così come regolato nel territorio cittadino alla stregua dell'ordinanza sindacale n. 622/2002, oltre che del Piano delle Attività Commerciali;

-detta rivisitazione si è già tradotta in vari provvedimenti necessari a dare una risposta concreta alle esigenze degli operatori ed ad un adeguato sviluppo delle attività commerciali in forma itinerante in occasione di eventi particolari o festività ;

CONSIDERATO CHE

-tali provvedimenti modificativi, ancorché specifici e non aventi portata complessiva, hanno fornito esiti incoraggianti, e ciò sia in termini di promozione commerciale, sia in termini di incremento degli introiti realizzati dal Comune di Napoli, sia, infine, in termini di razionalizzazione dei flussi veicolari, che non sono risultati più compressi in aree ristrette della città;

-trattasi di un'inversione di tendenza la quale introduce un ponderato ripensamento del regime vincolistico in materia di fruizione degli spazi pubblici;

-d'altro canto, anche i provvedimenti non direttamente incidenti sull'OS 622/02 come l'istituzione del Mercato del Contadino sono stati concepiti ed approvati secondo una logica funzionale ai principi succitati di integrazione, in quanto, non a caso, i relativi eventi espositivi hanno trovato allocazione in aree urbane pedonalizzate ovvero a traffico limitato (quali piazza Dante e piazza Quattro Giornate), con ciò contribuendo ad una più vasta ma, al contempo, oculata utilizzazione del territorio;

2

- in questo contesto si palesa necessaria ulteriore integrazione dell'elenco allegato nell' O.S. 622/02 relativo alle festività contemplate come eventi fieristici e/o di promozione commerciale;
-nel novero di tali festività, difatti, non è dato rilevare la presenza di quelle pasquali, che, in aggiunta al primario significato religioso loro proprio, rivestono altresì un evidente ruolo di spicco e di attrazione turistica, culturale e commerciale

RITENUTO CHE

-le considerazioni sopra articolate impongano di colmare la rilevata lacuna, includendo la Pasqua ed il periodo immediatamente a ridosso e immediatamente successivo alla sua collocazione temporale;
-appaia ragionevole definire tali periodi entro i dieci giorni antecedenti e successivi alla Pasqua ;
- tuttavia la concomitanza, nell'anno in corso, con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, fissate nei giorni 28 e 29 marzo p.v, che prevedibilmente richiederanno l'impiego straordinario di risorse della Polizia Locale in prossimità dei seggi elettorali, suggerisca di escludere tali date dall'arco temporale testé indicato;
-la previsione della festività in parola possa fungere da positiva sperimentazione, anche in un prossimo futuro, per una complessiva rideterminazione del calendario delle fasce annuali entro le quali consentire l'esercizio delle attività commerciali dagli operatori itineranti;

ORDINA

- 1.di concedere agli operatori titolari di autorizzazioni di tipo B, nonché agli artigiani e/o coloro che vendono prodotti del proprio ingegno, in occasione delle festività pasquali, di esercitare l'attività di esposizione e vendita su tutte le aree cittadine, in deroga al divieto di itineranza di cui all'ordinanza sindacale n. 622/2002, previa verifica dell'idoneità tecnica del sito
- 2.di identificare con la locuzione "festività pasquali" il periodo compreso entro i dieci giorni antecedenti e successivi alla domenica di Pasqua;
- 3.per l'anno 2010, attesa la concomitanza, nell'anno in corso, con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale, che prevedibilmente richiederanno l'impiego straordinario di risorse della Polizia Locale in prossimità dei seggi elettorali, le date del 28 e 29 marzo p.v. sono escluse dall'applicazione del punto 1)
- 4.la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli.

il dirigente del Servizio
dr. Fabio Riero Fracasso



p. il II Sindaco
l'Assessore allo Sviluppo
prof. Mario Raffa

